

	originale
X	copia conforme all'originale
	copia controllata in formato elettronico
	copia controllata cartacea
	copia non controllata
	bozza dal ___/___/___ al ___/___/___
	copia per uso interno
	obsoleto
	annullato
	EMERGENZA il documento riveste carattere provvisorio e le disposizioni restano in atto fino a nuovo aggiornamento

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
0	29/10/2020	Prima emissione
1	19/04/2021	Aggiornamento procedura con integrazione: - paragrafo 7.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E MISURE DI PREVENZIONE DA INFEZIONE DA SARS-COV-2 - All 2 Indicazioni per la dotazione di Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in relazione al rischio COVID-19 - rinominato come Allegato 3 – Allegato 2
2	1/04/2022	-Punto 3: inserito riferimento a nuova Deliberazione di Regione Lombardia N° XI/6082 del 10/03/2022 -All 2: rivista la tabella secondo la nuova Deliberazione di Regione Lombardia
3		
4		
5		

Emesso da: SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Approvato da: Direttore Sanitario  Dr. Rosario Canino
---	--

Elaborato da:	IGIENE OSPEDALIERA CREMONA E OGLIO PO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UOS COMUNICAZIONE URP
---------------	---

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) RISCHIO BIOLOGICO

### 1. SCOPO

Il presente documento intende fornire una linea guida per la valutazione ed il corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione dal rischio biologico e fornire indicazioni tecniche relative alle caratteristiche, alla funzione e all'utilizzo di ogni dispositivo.

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutti i lavoratori e/o soggetti equiparati della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art 2, comma 1, lettera a: "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione).

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- D. Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive integrazioni ed aggiornamenti
- D. Lgs 19 febbraio 2019, n. 17 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2019)
- REGOLAMENTO (UE) 2020/561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.
- PT DS01 007 Norme comportamentali per gli operatori negli spazi comuni per la prevenzione del rischio di trasmissione da coronavirus
- PT DS01 002 Accesso dei pazienti nelle aree di degenza emergenza covid
- Regione Lombardia Deliberazione N° XI/6082 Seduta del 10/03/2022 "Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità d'offerta della rete territoriale in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"

### 4. RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è legato alla possibilità che ha un agente biologico di penetrare nell'organismo e di provocare danni più o meno gravi nei confronti della salute delle persone.

Ai fini preventivi, nell'esposizione ad agenti biologici viene adottato il principio di precauzione, giacché per molti microrganismi per esempio non si conosce la soglia di infettività e/o i meccanismi infettanti, le possibilità di interventi contenitivi, le terapie, ecc.

Alla luce di quanto detto è fondamentale che il principio di precauzione sia costantemente applicato in una struttura sanitaria, dove ogni paziente deve essere considerato potenzialmente infetto.

**E' quindi fondamentale, per ogni operatore mettere in atto e rispettare sempre in primo luogo le MISURE DI PREVENZIONE GENERALI e le PRECAUZIONI STANDARD.**

### 5. UTILIZZO DELLE PROTEZIONI INDIVIDUALI

I dispositivi di protezione individuale non influiscono sui pericoli e non li eliminano, ma possono ridurre e/o eliminare gli effetti dei pericoli sulle persone.

L'utilizzo dei DPI contribuisce quindi in misura sostanziale a evitare infortuni e malattie; tuttavia, si ricorre ai Dispositivi Individuali solo nei casi in cui è impossibile evitare o contenere adeguatamente il rischio infortunistico e i pericoli per la salute con misure alternative quali sistemi/interventi di protezione collettiva e/o misure di tipo organizzativo.

**Si rende necessario conoscere ed adottare una corretta tecnica di utilizzo dello stesso dispositivo (Allegato 2 istruzioni di utilizzo DPI e video tutorial).**

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) RISCHIO BIOLOGICO

### 6. DEFINIZIONI DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

I dispositivi disponibili per la protezione dei lavoratori/pazienti dal rischio biologico sono di varie tipologie ed ognuno con una specifica funzione di protezione (allegato 1 M PT DG06 009 001: Tabella riassuntiva dei dispositivi di protezione individuale – rischio biologico in uso presso ASST Cremona).

Una prima classificazione distingue il dispositivo in Dispositivo di Protezione Individuale e Dispositivo Medico, regolamentati da specifiche normative tecniche:

#### 6.1. Dispositivo di protezione individuale

Per Dispositivo di Protezione Individuale – DPI (o PPE Personal Protective Equipment nel linguaggio internazionale) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:

<b>I categoria- DPI</b>	di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
<b>II categoria- DPI</b>	che non appartengono alle altre due categorie
<b>III categoria- DPI</b>	di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo.

Con la certificazione del dispositivo viene attestata la rispondenza ai requisiti di prestazioni del DPI secondo le normative tecniche (EN=Normazione Europea) di riferimento specifiche.

#### 6.2. Dispositivo medico

Un dispositivo medico - DM - è qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione e destinato ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo.

### 7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E MISURE DI PREVENZIONE DA INFEZIONE DA SARS-COV-2

A seguito dell'emergenza pandemica, emersa in relazione all'Agente Biologico SARS-CoV-2, si è delineata la necessità di definire i Dispositivi di Protezione Individuale nonché i Dispositivi Medici necessari allo svolgimento delle attività da parte degli operatori dell'ASST.

È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d'infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono a contatto stretto con un paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID-19, **senza l'impiego e il corretto utilizzo dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.**

L'utilizzo dei dispositivi di protezione non deve comunque escludere l'applicazione delle **MISURE DI PREVENZIONE GENERALI e le PRECAUZIONI STANDARD**.

Le più efficaci misure di prevenzione da applicare nell'ambito sanitario, includono:

- praticare frequentemente l'igiene delle mani con soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l'igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre a settiche, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) RISCHIO BIOLOGICO

- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- evitare per quanto possibile contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori.

Precauzioni aggiuntive sono necessarie al fine di preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario. Tali precauzioni includono **l'utilizzo corretto dei DPI** e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per contatto, ad eccezione di specifiche manovre e procedure a rischio di generare aerosol.

In relazione alle specifiche misure di protezione individuale degli operatori sanitari, ferma restando la raccomandazione di **utilizzo continuativo della mascherina chirurgica durante tutto l'orario di lavoro**, si forniscono, in forma tabellare le **Indicazioni per la dotazione di Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in relazione al rischio COVID-19 (All 2)**.

### 8. OBBLIGHI NORMATIVI ex D. Lgs 81/08

#### Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; .....

#### Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; .....

#### Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; .....

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) RISCHIO BIOLOGICO

### 9. ALLEGATI

- **ALLEGATO 1 M PT DG06 009 001:** Tabella riassuntiva dei dispositivi di protezione individuale – rischio biologico in uso presso ASST Cremona
- **ALLEGATO 2 M PT DG06 009 003 INDICAZIONI PER LA DOTAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) IN RELAZIONE AL RISCHIO COVID-19**
- **ALLEGATO 3 M PT DG06 009 002 ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI e VIDEO TUTORIAL:**

Link sito ASST Cremona:

[https://www.asst-cremona.it/search-landing-page? CustomSearchPortlet fromDate=1603715267585&p\\_p\\_id=CustomSearchPortlet&p\\_p\\_life cycle=0&p\\_p\\_state=maximized&p\\_p\\_mode=view& CustomSearchPortlet.mvcPath=%2Fsearch.jsp& CustomSearchPortlet.redirect=%2Fcontenuto-web%2F-%2Fasset\\_publisher%2Fi5i0fBITOmNr%2Fcontent%2Fcome-si-usano-i-dpi& CustomSearchPortlet.scope=this-site& CustomSearchPortlet.cur=1& CustomSearchPortlet.keywords=dpi](https://www.asst-cremona.it/search-landing-page? CustomSearchPortlet fromDate=1603715267585&p_p_id=CustomSearchPortlet&p_p_life cycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view& CustomSearchPortlet.mvcPath=%2Fsearch.jsp& CustomSearchPortlet.redirect=%2Fcontenuto-web%2F-%2Fasset_publisher%2Fi5i0fBITOmNr%2Fcontent%2Fcome-si-usano-i-dpi& CustomSearchPortlet.scope=this-site& CustomSearchPortlet.cur=1& CustomSearchPortlet.keywords=dpi)

- Igiene mani con soluzione idroalcolica
- Igiene mani con acqua e sapone
- Applicazione e rimozione della mascherina chirurgica con elastico e con lacci
- Applicazione e rimozione dei filtranti facciali
- Vestizione e svestizione con camice
- Vestizione e svestizione con tuta